

D.D.S. n° 1487 del 22.11.2023

Oggetto: Ditta Siciliana Metalli s.r.l. – P.I. 00724200878 - Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non, sito in I strada s.n., Blocco Pantano D'Arci, Zona Industriale di Catania. **Rinnovo del D.D.S. n. 438 del 04/04/2013 ed approvazione variante sostanziale.**

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 6 - AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista la Deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui al D.P.R. 10/09/1982 n.915 concernente lo smaltimento dei rifiuti;
- Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- Vista la legge regionale n.24 del 24.08.1993 che disciplina la “Tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi”
- Visto il decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii. di cui al decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 5 aprile 2006, n. 186;
- Vista l'Ordinanza Commissariale 07/12/2001 del Vicecommissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti e la Tutela delle Acque in Sicilia – Piano stralcio per il settore dello stoccaggio provvisorio dei rifiuti;
- Vista la decisione della Commissione Europea 2014/955/UE del 18.12.2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, con applicazione a decorrere dal 01/06/2015;
- Vista l'Ordinanza Commissariale n.2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n.8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero dei rifiuti;
- Visto il d.lgs.151 del 25/7/2005 Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti;
- Visto il d.lgs.152 del 03.04.2006 – Norme in materia ambientale, e ss.mm.ii.;
- Visto il d.lgs.9 aprile 2008 n. 81, e ss. mm.ii, recante “Attuazione dell’art.1 della Legge 3 agosto 2007 n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- Vista la legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 e ss.mm.ii, recante “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”;
- Visto il d.lgs.159 del 06 settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. “Codice Antimafia”, e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al d.lgs. 218 del 15 novembre 2012;
- Vista la disposizione commissariale (ex O.P.C.M. n. 3887) del 31 luglio 2012 n.81 con la quale è stato approvato il "Programma per la prevenzione della produzione dei rifiuti in Sicilia";
- Visto il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot.25115 - 137.II.2012 del 19.09.2012 in base al quale, tra l'altro, gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- Vista la decisione della Commissione Europea del 18.12.2014 relativa all'elenco dei rifiuti;
- Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2014, n. 49 - Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e i relativi allegati;
- Vista la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot.1121 del 21/01/2019 recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;



- Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”, che ha istituito il “Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti”;
- Visto il decreto Presidenziale 21 aprile 2017, n. 10 “Regolamento di attuazione dell’art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9. Approvazione dell’aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia”;
- Vista la legge regionale 7 del 21 maggio 2019 “Disposizione per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa” e in particolare l’art.6 “Conflitto di interessi e obbligo di astensione”;
- Visto il decreto Presidenziale 12 marzo 2021, n. 8 “Regolamento di attuazione dell’art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9. Approvazione del Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani in Sicilia”
- Visto il Decreto Presidenziale 5 aprile 2022 n.9 “Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R.16 dicembre 2008 n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13 comma 3 della L.R. 17 marzo 2016 n. 3. Modifiche del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n. 6 e s.m.i.;
- Visto il D.P.Reg. n.4345 del 16/10/2023, con il quale è stato conferito all’Ing. Calogero Giuseppe Burgio l’incarico di Dirigente generale ad interim del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti;
- Visto il D.D.G. n.1251 del 12/10/2023, con il quale è stato conferito, a far data dal 16*/11/2023, l’incarico di Dirigente responsabile del Servizio 6 – Autorizzazioni rifiuti, all’Ing. Francesco Arini;
- Visto il D.D.G. n.1467 del 21/11/2023, con il quale l’Ing. Francesco Arini è stato delegato ad adottare tutti gli atti procedurali nonché i relativi provvedimenti finali ex art. 7 lett. e) ed f) rientranti nella competenza della relativa struttura;
- Vista l’Ordinanza Commissariale n.60 del 31/01/2008 con la quale, ai sensi del D.P.R. 12 Aprile 1996, è stato rilasciato giudizio positivo di compatibilità ambientale per un progetto di centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell’art.3 del D.Lgs. 209/03 nonché stoccaggio e cernita di rifiuti pericolosi e non anche conto terzi alla ditta Siciliana Metalli srl, con sede legale in via I strada, Zona Industriale Pantano D’Archi, Catania;
- Vista l’Ordinanza Commissariale n.73 del 31/01/2008 del Commissario Delegato per l’Emergenza Bonifiche e Tutela delle Acque in Sicilia con la quale è stata rilasciata autorizzazione per il progetto e l’esercizio di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell’art.3 del D.Lgs. 209/03 nonché stoccaggio e cernita di rifiuti pericolosi e non anche conto terzi alla ditta Siciliana Metalli srl, con sede legale in via I strada, Zona Industriale Pantano D’Archi, Catania;
- Visto il D.D.S. n.15/SRB del 27/01/2009 dell’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque - Settore 5° Rifiuti e Bonifiche che, ai sensi dell’art.210 del d.lgs. 152/06, ha integrato l’Ordinanza Commissariale n.73/2008 per alcuni codici CER;
- Visto il D.D.S. n. 231/SRB del 24/07/2009 dell’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque - Settore 5° Rifiuti e Bonifiche che, ai sensi dell’art.210 del D.Lgs. 152/06, ha approvato il progetto di adeguamento al d.lgs. 151/05 per l’impianto autorizzato con Ordinanza Commissariale n.73/2008;
- Visto il D.D.S. n. 438 del 04/04/2013 del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti che ha rinnovato, fino al 31/01/2023, l’Ordinanza Commissariale n.73 del 31/01/2008 e ss.mm.ii., per l’esercizio delle operazioni D15, R4 ed R13 di cui all’allegato “C” del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed ha integrato, per le medesime operazioni, alcuni codici CER nei limiti della potenzialità massima annua autorizzata con O.C. n. 73 del 31/01/2008;
- Visto il D.R.S. n. 178 del 31/03/2021 dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente con il quale, all’esito del procedimento di verifica ex art.19 del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., il



“Progetto di modifica di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non, sito in I strada s.n., Blocco Pantano D’Arci, nella Zona Industriale di Catania”, proposto dalla ditta Siciliana Metalli s.r.l., è stato escluso con condizioni dalla Valutazione di Impatto Ambientale ex art.23 e seguenti del medesimo decreto;

Vista

l’istanza acquisita al prot. n.749 del 11/01/2022 del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, riproposta con nota prot.19411 del 30/05/2022, con la quale la ditta Siciliana Metalli s.r.l. ha presentato istanza di modifica sostanziale - consistente in aumento della potenzialità annua per i rifiuti non pericolosi, estensione operazioni di recupero e/o smaltimento, accorpamento autorizzazione allo scarico - con valenza di rinnovo dell’autorizzazione per l’esercizio e la gestione di un impianto di smaltimento e recupero rifiuti pericolosi e non, ai sensi dell’art.208 del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. sito in I strada s.n., Blocco Pantano D’Arci, nella Zona Industriale di Catania, allegando la seguente documentazione:

- Relazione Tecnica rev00;
- Allegato 1 – Cartografia tematica;
- Allegato 2 – Planimetrie di impianto;
- Appendice A – Autorizzazioni e certificazioni;
- Appendice B – Painificazione e valutazione interna;
- Contratto di locazione;
- Registrazione proroga contratto di locazione;
- Certificato camerale;

Vista

la nota prot.19583 del 31/05/2022 del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti con la quale è stata comunicata la procedibilità dell’istanza e l’avvio del procedimento di modifica sostanziale e contestuale rinnovo ai sensi dell’art.9 della L.R. 7/2019 e ss.mm.ii. ed è stata convocata Conferenza dei Servizi istruttoria;

Visto

il verbale della Conferenza dei Servizi istruttoria del 22/06/2022 nel corso della quale sono state acquisite le seguenti note/pareri:

- Nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania prot. n.15735 del 07/06/2022 con la quale “si comunica che la Ditta è in possesso, per le attività sopra elencate, di Certificato di Prevenzione Incendi in corso di validità, con scadenza il 02/05/2024 e che qualora la Ditta intendesse introdurre modifiche sostanziali ai fini della sicurezza antincendio rispetto a quanto a suo tempo autorizzato, ai fini dell’espressione del parere da parte di questo Ufficio dovranno essere nuovamente attivati i procedimenti di cui agli artt. 3 e 4 del precitato D.P.R., nei termini dallo stesso riportati, secondo le modalità procedurali del D.M. 07.08.2012”.
- Nota dell’IRSAP prot. n.11651 del 10/06/2022, con il quale si comunica che “essendo il Comune di Catania proprietario delle strade e relative pertinenze dell’Area Industriale di Catania dal 23/04/2020, ivi compresi i canali delle acque bianche, le autorizzazioni e/o Nulla Osta similari dovranno essere rilasciate dal Comune di Catania e non più dall’IRSAP”.
- Parere favorevole dell’ASP SIAV Catania, reso in conferenza.

Nel corso della conferenza sono stati inoltre richiesti documenti integrativi e chiarimenti in riferimento all’istanza di cui sopra;

Vista

la nota prot. DRAR n.45469 del 06/12/2022 con la quale la ditta Siciliana Metalli s.r.l. ha trasmesso i chiarimenti e le integrazioni richieste comunicando, tra l’altro, che “la ditta conferma in questa sede che intende rinunciare alle operazioni riguardanti l’autodemolizione, di cui alle lettere g) ed h) del d.lgs. 209/2003” ed allegando la seguente documentazione:

- Nota di trasmissione con chiarimenti puntuali;
- Relazione tecnica rev.01;
- Allegato 1– Cartografia Tematica rev.00
- Allegato 2 – Planimetrie di impianto rev. 01
- Appendice A– Autorizzazioni e Certificazioni rev.01;



- Appendice B – Pianificazione e Valutazione interna rev.01;
- Annesso 1 - Nuovo contratto di locazione 2022;

Vista	la nota prot. DRAR n.536 del 09/01/2023 con la quale la ditta Siciliana Metalli s.r.l., considerato l'approssimarsi della scadenza del provvedimento autorizzativo in vigore, ha richiesto la proroga dell'attività in essere;
Vista	la nota prot. n.2969 del 26/01/2023 con la quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha comunicato che, ai sensi del comma 12 art.208 d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., la ditta avrebbe potuto continuare ad esercitare l'attività, previa estensione delle garanzie finanziarie;
Vista	la nota prot. DRAR n. 3751 del 01/02/2023 con la quale la ditta Siciliana Metalli s.r.l. ha trasmesso garanzia bancaria nr. 460011487628 del 05/06/2013 UniCredit s.p.a., accompagnata da dichiarazione del legale rappresentante in merito alla durata della stessa polizza, pari ad anni 12 dell'emissione e, quindi, con scadenza al 31/01/2025;
Vista	la nota prot. 7651 del 23/02/2023 con la quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha convocato la seconda Conferenza dei Servizi istruttoria per giorno 08/03/2023;
Vista	la nota prot.16181 27/03/2023 con la quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha trasmesso il verbale di Conferenza dei Servizi istruttoria del 08/03/2023, nel corso della quale sono state richieste integrazioni e chiarimenti alla ditta Siciliana Metalli s.r.l. e sono state acquisite le seguenti note/pareri: <ul style="list-style-type: none">• Nota del Comando Prov.le VV.FF. di Catania prot.5777 del 01/03/2023, acquisita in pari data al prot. DRAR n. 11755, con la quale si ribadiscono i contenuti della precedente nota prot. n. 15753 del 07.06.2022, a suo tempo trasmessa e già agli atti della conferenza, con richiesta di richiamare espressamente il contenuto della stessa;• Nota del Dipartimento Regionale dell'Ambiente - Servizio 1, prot.10094 del 14/02/2023, costituente parere endoprocedimentale favorevole con condizioni per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del d.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii;
Vista	la nota prot. DRAR n.25547 del 29/05/2023 con la quale la ditta Siciliana Metalli s.r.l. ha riscontrato quanto richiesto in sede di Conferenza dei Servizi del 08/03/2023, trasmettendo la seguente documentazione tecnica ed amministrativa: <ul style="list-style-type: none">• Certificato iscrizione White list;• Aggiornamento valutazione impatto acustico;• Relazione tecnica riguardante i reflui domestici;• Stima invarianza idraulica;• Copia dell'AUA Provvedimento Dirigenziale 06/560 del 15/04/2016;• Planimetria delle reti per gli scarichi idrici;• Relazione Tecnica aggiornata.
Visto	la nota prot. 28208 del 13/06/2023 con la quale la ditta Siciliana Metalli s.r.l. ha trasmesso la Determina del Comune di Catania n.13/452 del 06/06/2023 "Autorizzazione allo scarico delle acque reflue di tipo domestico" con la quale viene autorizzato lo scarico delle acque reflue di tipo domestico per un quantitativo pari a mc/giorno 1,00 negli strati superficiali del suolo mediante rete di subirrigazione, previo trattamento in impianto ad ossidazione totale, a condizione che vengano rispettate le disposizioni dell'allegato 5 alla Delibera C.I.T.A.I. del 04/02/1977 e che detto scarico assicuri costantemente il rispetto dei valori limite della Tab.4 ammessa al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
Vista	la nota prot. 33198 del 11/07/2023 con la quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha convocato Conferenza dei Servizi decisoria per la data del 02/08/2023;
Visto	il Verbale di Conferenza dei Servizi del 02/08/2023 nel corso della quale sono state acquisite le seguenti note/pareri: <ul style="list-style-type: none">• Conferma del parere già reso da parte dei VV.FF. prot.15753 del 07/06/2022, assunto al prot. DRAR n.11755 del 01/03/2023 e successivamente ribadito nella nota prot. DRAR n.34584 del 19/07/2023;



- Autorizzazione allo scarico per i reflui domestici da parte del Comune di Catania assunto al prot. DRAR n.246123 del 06/06/2023.
- Parere favorevole al progetto da parte della Città Metropolitana di Catania prot. DRAR n.45197 del 02/08/2023;
- Nota prot. 42028 del 02/08/2023 di ARPA Sicilia U.O.C. Valutazioni e Pareri Ambientali, con la quale si richiedono alla ditta Siciliana Metalli s.r.l. ulteriori chiarimenti, specificando che il parere di competenza verrà reso solo “a seguito dei chiarimenti richiesti”;
- La Direzione Politiche per l’Ambiente del Comune di Catania, ritiene che possa essere confermato il parere sullo scarico delle acque di prima pioggia già reso nel 2016 nell’ambito dell’AUA. Relativamente all’impatto acustico, deve essere ottemperata la prescrizione di realizzare la barriera a verde indicata in progetto.

Vista	la nota prot. DRAR n.43125 del 25/09/2023 del Comune di Catania, nella quale si dichiara che “l’intervento non comporta modifiche soggette al rilascio del parere di invarianza idraulica”;
Visto	il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ed il Comando regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, nonché sull’utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
Visto	il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 maggio 2011 tra la Regione Siciliana Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell’Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani e la Confindustria Sicilia;
Considerato	che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l’esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all’articolo 91 del D.Lgs.159.11, e ss.mm.ii., nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
Visto	il Patto di integrità sottoscritto tra l’Amministrazione e la Società Siciliana Metalli s.r.l., con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e che prevedono sanzioni nel caso in cui si cerchi di eluderli;
Vista	la nota prot.49996 del 08/11/2023, con la quale la Società Siciliana Metalli s.r.l. ha trasmesso, tra l’altro: <ul style="list-style-type: none">- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in attuazione alle disposizioni ex art.1, comma 9, lettera e) della L.190/2012, dalla quale risulta che il titolare dell’istanza e i propri dipendenti non si trovano in rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, né il titolare dell’istanza né i propri dipendenti, con i dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento;- Patto di integrità firmato digitalmente dalla ditta;- Ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa pari a € 180,76, effettuata in data 08/11/2023;
Preso atto	che la ditta Siciliana Metalli s.r.l. risulta iscritta nella White List della Prefettura di Catania con scadenza il 13/12/2023;
Ritenuto	di dover assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta, in linea con la normativa vigente, e pertanto di potere procedere all’autorizzazione alla variante sostanziale con valenza di rinnovo dell’Ordinanza Commissariale n.73 del 31/01/2008 e ss.mm.ii., già rinnovata con D.D.S. n. 438 del 04/04/2013;
Ritenuto	di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali più restrittive in vigore o che saranno



emanate in attuazione del citato d.lgs n.152/06, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;
 Considerato che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D.lgs.159/2011, e ss.mm.ii;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente provvedimento;

DECRETA

Art. 1

Ai sensi dell'art.208 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii, l'Ordinanza Commissariale n.73 del 31/01/2008 e ss.mm.ii., già rinnovata con D.D.S. n. 438 del 04/04/2013, con il quale la ditta Siciliana Metalli s.r.l. è stata autorizzata all'esercizio di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non, sito in I strada s.n., Blocco Pantano D'Arci, Zona Industriale di Catania, è modificata e rinnovata per 10 anni. Il presente decreto ha validità fino al 3/4/2033 ed è rinnovabile. A tal fine, entro 180 giorni dalla scadenza deve essere presentata domanda di rinnovo.

Art. 2

Le modifiche sostanziali approvate con il presente provvedimento consistono in:

- Aumento potenzialità annua rifiuti non pericolosi da 16.662 t/anno ad 80.000 t/anno;
- Inserimento dell'operazione di recupero R12 di cui all'allegato C alla parte IV del d. lgs. 152/2006 per alcune categorie di rifiuti;
- Accorpamento nell'Autorizzazione Unica dell'autorizzazione allo scarico rilasciata con A.U.A. emanata dal Comune di Catania con atto n. 06/560 del 15/04/2016;
- Inserimento dei codici EER 170201, 191002, 191207 per le operazioni R13, R12, D15.

Art. 3

A modifica dell'Ordinanza Commissariale n.73 del 31/01/2008 la Società Siciliana Metalli s.r.l. non è più autorizzata all'attività di autodemolizione dei veicoli fuori uso, rimorchi, simili e loro parti, per le operazioni g) ed h) dell'art.3 del d. lgs. n.209/2003 e ss.mm.ii.

Art. 4

La ditta Siciliana Metalli s.r.l., con sede legale e impianto in I strada s.n. Blocco Pantano D'Arci, Zona Industriale di Catania, P. IVA 00724200878, è autorizzata alla gestione dei seguenti codici EER, già autorizzati con O.C. n.73 del 31/01/2008, con D.D.S. n.15/SRB del 27/01/2009, con D.D.S. n. 231/SRB del 24/07/2009 e con D.D.S. n. 438 del 04/04/2013, per le operazioni D15, R13, R12 ed R4 di cui all'allegato "C" del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.:

EER	DESCRIZIONE	OPERAZIONE
100210	Scaglie di laminazione	R13-R12-R4
110501	Zinco solido	R13-R12-R4
120101	Limatura e trucioli di materiali ferrosi	R13-R12-R4
120102	Polveri e particolato di metalli ferrosi	R13-R12-R4
120103	Limatura e trucioli di metalli non ferrosi	R13-R12-R4
120104	Polveri e particolato di metalli non ferrosi	R13-R12-R4
150104	Imballaggi metallici	R13-R12-R4
160103	Pneumatici fuori uso	R13-R12
160106	Veicoli fuori uso, non contenenti né liquidi né altre componenti pericolose	R13-R12-R4
160112	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111	R13-R12-R4



160115	Liquidi antigelo, diversi da quelli di cui alla voce 160114	D15
160116	Serbatoi per gas liquefatto	R13-R12-R4
160117	Metalli ferrosi	R13-R12-R4
160118	Metalli non ferrosi	R13-R12-R4
160119	Plastica	R13-R12
160120	Vetro	R13-R12
160122	Componenti non specificati altrimenti	R13-R12-R4
160209*	Trasformatori e condensatori contenenti PCB	R13-R12-R4-D15
160210*	Apparecchi fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate diverse da quelle di cui alla voce 160209	R13-R12-R4-D15
160211*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	R13-D15
160213*	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	R13-D15
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse dalle voci da 16 02 09 a 16 02 13	R13-R12-R4
160215*	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	R13-D15
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	R13-R12-R4
160601*	Batterie al piombo	R13
160605	Altre batterie ed accumulatori	R13-R12
160801	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio iridio o platino (tranne 160807)	R13-R12
170201	Legno	R13-R12
170202	Vetro	R13-R12
170203	Plastica	R13-R12
170401	Rame, bronzo e ottone	R13-R12-R4
170402	Alluminio	R13-R12-R4
170403	Piombo	R13-R12-R4
170404	Zinco	R13-R12-R4
170405	Ferro e acciaio	R13-R12-R4
170406	Stagno	R13-R12-R4
170407	Metalli misti	R13-R12-R4
170409*	Rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	R13-R12-R4
170410*	Cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	R13-R12-R4
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	R13-R12-R4
190102	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	R13-R12-R4
190203	Metalli non ferrosi	R13-R12-R4



191001	Rifiuti di ferro e acciaio	R13-R12-R4
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi	R13-R12-D15
191202	Metalli ferrosi	R13-R12-R4
191203	Metalli non ferrosi	R13-R12-R4
191204	Plastica e gomma	R13-D15
191205	Vetro	R13-D15
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206	R13-R12-D15
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	R13-D15
200121*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	R13-D15
200123*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	R13
200135*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi	R13-D15
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	R13-R12-R4
200140	Metallo	R13-R12-R4

Art. 5

L'esercizio dell'attività autorizzata non deve comportare danni all'ambiente e deve essere svolto garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Dovranno altresì essere scrupolosamente rispettati tutti i seguenti limiti e prescrizioni:

1. L'attività deve essere svolta nel rispetto del d.lgs. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii;
2. Il quantitativo massimo di **rifiuti non pericolosi** che possono essere ammessi nell'impianto per l'operazione R13 è di **80.000 t/anno** così distinte:
 - a. Operazione R12: 30.000 tonn/anno; 120 tonn/giorno;
 - b. Operazione R4: 50.000 tonn/anno; 200 tonn/giorno;
 - c. Quantità massime in stoccaggio istantaneo R13: 30.000 tonn;
3. Il quantitativo massimo di **rifiuti pericolosi** che possono essere ammessi nell'impianto è di **2.120 t/anno – 10 tonn/giorno, per le operazioni R13/R4/R12 e D15.**
 - a. Quantità massime in stoccaggio istantaneo R13+D15: 50 tonn;
4. La quantità massima dei rifiuti in stoccaggio istantaneo non dovrà superare complessivamente le 30.050 tonn, così ripartite: 50 tonnellate in stoccaggio istantaneo per i rifiuti pericolosi e 30.000 tonnellate in stoccaggio istantaneo per i rifiuti non pericolosi;
5. Il periodo massimo di stoccaggio dei rifiuti in impianto è pari a mesi sei;
6. La gestione dell'impianto deve rispettare la normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
7. L'Impianto deve essere sempre tenuto nel miglior stato di efficienza tale da garantire sempre il rispetto del Decreto e delle norme di conduzione dell'Impianto previste nel Progetto;
8. Le acque di lavaggio, le acque derivanti da eventuali sversamenti o da eventuali operazioni di estinzione degli incendi devono essere convogliate ed opportunamente smaltite ai sensi della normativa vigente;
9. I rifiuti destinati al recupero devono essere stoccati separatamente da quelli smaltimento. Tutte le aree di gestione devono essere identificate da apposita segnaletica con l'indicazione delle attività ivi svolte (R13 o D15) e dei Codici EER;
10. I rifiuti devono essere stoccati all'interno di contenitori o vasche. È vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi, ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi;
11. La pavimentazione ed i muri del deposito di stoccaggio, nelle aree coperte, devono essere resi impermeabilizzati. La pavimentazione deve avere pendenze verso il pozzetto di accumulo;



12. Devono essere predisposti ed evidenziati opportuni sistemi per il campionamento di tutte le acque reflue prodotte in impianto;
13. Per la componente rumore devono essere rispettati i limiti di emissioni sonore previsti per la zona ove ricade l'impianto, ai sensi delle leggi vigenti;
14. La ditta è onerata al rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all'art.179 del d.lgs. 152/2006 e può discostarsi, nell'ambito delle operazioni autorizzate, nei casi previsti dal comma 3 del predetto articolo;
15. Il rifiuto non conforme rinvenuto presso l'impianto deve essere gestito con idonea procedura volta ad evitare rischi ambientali e assicurare il corretto smaltimento del rifiuto. In particolare, deve essere messo in carico sul registro utilizzando il codice più appropriato, specificando nelle annotazioni che si tratta di un rifiuto rinvenuto occasionalmente in una partita di rifiuti ritirata ed il produttore (cliente) deve essere informato dell'accaduto; devono essere attivate, inoltre, opportune procedure finalizzate ad evitare, per quanto possibile, il ripetersi di conferimenti anomali;
16. I rifiuti prodotti dall'attività di manutenzione dell'impianto vanno gestiti nel rispetto dei requisiti del deposito temporaneo;
17. La Ditta deve tenere appositi quaderni di registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria sui macchinari, così come previsto dall'art. 28, comma 2, della L.R. 3/2000;
18. La Ditta è tenuta a verificare che la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso, effettuata dal produttore del rifiuto stesso, attesti la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente decreto per la specifica attività svolta;
19. È fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore;
20. Per la gestione dell'impianto devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro stabiliti dalle normative vigenti, in particolare devono essere rispettati gli standard previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli ambienti dei lavoratori;
21. Deve essere garantito il rispetto della legge n.447/1995 e ss.mm.ii per quanto attiene le emissioni sonore, nonché il rispetto del D.P.C.M. 14.11.1997 relativo ai valori limite delle sorgenti sonore;
22. In caso di cessazione dell'attività autorizzata, la Ditta è obbligata alla chiusura ed alla messa in sicurezza dell'impianto ed al ripristino del sito.
23. Per quanto non modificato con il presente provvedimento, restano in vigore i contenuti e le prescrizioni dell'Ordinanza Commissariale n. 73 del 31/01/2008, del D.D.S. n.15 SRB del 27/01/2009, del D.D.S. n. 231 SRB del 24/07/2009, del DDS n.438 del 04/4/2013.

Prescrizioni contenute nel parere di esclusione VIA PARERE C.T.S. n.52/2021 del 24/03/2021 – Decreto n.178 del 31/03/2021:

1. Deve essere presentato il “Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti” di cui all'art. 26-bis del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con Legge 1° dicembre 2018, n. 132. Il proponente dovrà dare evidenza di aver trasmesso le informazioni necessarie ai sensi della suddetta circolare al Prefetto; così che il Prefetto, d'intesa con le Regioni e con gli Enti locali interessati, possa predisporre il Piano di emergenza esterna all'impianto.
2. Nell'ottica dell'implementazione dei principi di economia circolare e della minimizzazione della produzione di rifiuti destinati a smaltimento, al fine di favorire livelli più elevati della gerarchia dei rifiuti, si chiede di indicare la provenienza e la destinazione del rifiuto indicato con il codice EER 191212.
3. Deve essere presentato il “Piano di gestione operativa”, secondo le “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”, emanate dal MATTM, giusta Circolare n. 1121 del 21 gennaio 2019.
4. La barriera verde presente dovrà essere mantenuta in uno stato ottimale per tutto il periodo di vita dell'impianto; a tali fini, le cure colturali dovrà prevedere un piano di manutenzione adeguato con eventuale sostituzione di esemplari morti per un periodo di almeno 5 anni.

Condizioni contenute nel Parere sulle emissioni ex art.269 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. prot.0010094 del 14/02/2023 Assessorato Territorio e Ambiente:



5. Il gestore è onerato di adottare, in fase di ricezione, movimentazione, stoccaggio e trattamento dei rifiuti, tutte le misure gestionali atte a limitare le emissioni diffuse di polveri nel rispetto della Circolare Ministeriale n. 1121 del 21/01/2019 e delle pertinenti prescrizioni contenute nell'Allegato V della Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 ess.mm.ii.
6. In aggiunta alle misure già individuate nella relazione tecnica il gestore dovrà:
 - a. Dotarsi di un impianto di umidificazione, anche mobile, delle aree di cantiere in cui vengono svolte attività potenzialmente responsabili di emissioni di polveri;
 - b. Nel caso di eventi ventosi significativi (velocità del vento superiore a 5 m/s) il gestore dovrà provvedere a: fermare le attività di frantumazione; mantenere attivo l'impianto di umidificazione nelle aree di impianto, nelle aree di stoccaggio dei rifiuti e del materiale trattato e nelle zone di movimentazione del materiale; coprire i cumuli con teli ancorati al suolo.
 - c. È fatto divieto di creazione di cumuli o di materiale grezzo e lavorato entro 3 metri dalla zona di recinzione; i cumuli in ogni caso dovranno essere a distanza tale da garantire che la base non tocchi il limite perimetrale. L'altezza dei cumuli non deve superare 2 metri di altezza

Art. 6

L'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti ai sensi dell'art.208 del d. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii di cui al presente decreto sostituisce le seguenti autorizzazioni:

- 1) Autorizzazione allo scarico di cui alla parte III, sezione II, titolo III, capo III del d. lgs.152/2006 e ss.mm.ii.
- 2) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della parte V del d. lgs.152/2006 e ss.mm.ii.

Art. 7

Per quanto non modificato o richiamato con il presente decreto, restano validi i contenuti del O.C. n.73 del 31/01/2008, del D.D.S. n.15/SRB del 27/01/2009, del D.D.S. n. 231/SRB del 24/07/2009 e del D.D.S. n. 438 del 04/04/2013.

Art. 8

Entro 30 giorni dal presente decreto la Ditta Siciliana Metalli s.r.l. dovrà procedere al rinnovo delle garanzie finanziarie conformemente all'Ordinanza Commissariale n.2196 del 02/12/2003, da trasmettere al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ai fini dell'accettazione.

La Ditta, inoltre, entro 30 giorni del presente decreto dovrà trasmettere ad ARPA Sicilia, ai fini dell'approvazione, il PMeC integrato e revisionato come richiesto nella nota prot.42028 del 02/08/2023.

Art. 9

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art.190 del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art.189 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art.193 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art.193 del d.lgs.152/06 e ss.mm.ii.

Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art.187 del d.lgs. 152/06 come modificato dall'art.15 del d.lgs.205/2010.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il d.P.R.151 del 01 agosto 2011 e ss.mm.ii.

Art. 10

Quando a seguito di controlli sulla gestione dell'impianto, questa non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 13 dell'art.208 del d.lgs. 152.2006 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.

Qualunque variazione della società (della sede legale, del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite, ecc..) o del direttore tecnico o cessione



d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Art. 11

La Ditta è onerata di comunicare al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti i dati relativi ai flussi di rifiuti/materiale in ingresso ed in uscita dall'impianto, distinti per tipologia, codice EER e quantità, con frequenza almeno mensile e comunque secondo le modalità che saranno disposte dal Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Art. 12

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del d.lgs.159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

Art. 13

Si dà atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del d.lgs. 159/11 e ss.mm.ii.

Art. 14

La Città Metropolitana di Catania effettuerà, anche avvalendosi dell'ARPA Sicilia, a seguito della notifica del presente decreto, un sopralluogo presso l'impianto al fine di verificare la conformità dello stesso al presente provvedimento, trasmettendo gli esiti al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. La Città Metropolitana di Catania effettuerà periodicamente l'attività di controllo e vigilanza di cui all'art.197 del d.lgs. 152/06, anche avvalendosi di ARPA Sicilia.

Art. 15

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art. 68 della l.r. 12 agosto 2014 n.21 e come modificato dall'art.98, comma 6 della l.r. 07.05.2015 n.9.

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del d.lgs. 104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art.23, ultimo comma dello statuto siciliano entro il termine di 120 gg dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore.

Del presente decreto sarà dato avviso di pubblicazione nel sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Catania, Città Metropolitana di Catania, Dipartimento Regionale dell'Ambiente, Prefettura di Catania, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, A.R.P.A. Sicilia (Catasto Rifiuti), Comando prov.le VV.F. di Catania, ASP – SIAV Catania, A.R.P.A. Direzione Generale.

Il Funzionario

Alessandro Licciardello

Il Dirigente del Servizio 6

Ing. Francesco Arini